



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 9/2009

**OGGETTO:** Artt. 12 e 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e artt. 63 e 69 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Modifiche alla *“Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua - Articoli 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI”* (adottata con Deliberazione C. I n. 9 del 5 aprile 2006) ed alla procedura per la valutazione della compatibilità dei *Programmi operativi di intervento per la gestione dei sedimenti alluvionali* con il *“Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po”* (adottato con le Deliberazioni C. I. n. 20/2006, 1/2008 e 3/2008).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, gli articoli 12 e 21 della suddetta legge;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante *“Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”*;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 *“Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”*;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*;
- in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a *“Autorità di bacino di rilievo nazionale”*;



*[Handwritten signature]*

**RICHIAMATE**

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)*";
- l'Elaborato 7 del PAI, "*Norme di Attuazione*";
- la propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato una "*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*";
- la propria Deliberazione n. 20 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Tanaro a confluenza Arda*";
- la propria Deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2008, con cui questo Comitato ha adottato il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Arda a incile del Po di Goro*";
- la propria Deliberazione n. 3 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro*", nonché "*criteri per la programmazione operativa degli interventi*";

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Pubblica Amministrazione, allo scopo di conseguire le finalità di tale legge (difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, tutela degli aspetti ambientali connessi) è tenuta a svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di pianificazione e di programmazione ed esecuzione degli interventi necessari;
- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ha introdotto l'istituto del *Piano di bacino idrografico*, che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla difesa del suolo, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
- tra le finalità di difesa del suolo che la pianificazione di bacino deve perseguire figurano, a norma della citata legge n. 183/1989, la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, oltre che la prevenzione di fenomeni di dissesto del territorio rappresentati dall'erosione e dall'abbassamento degli alvei, da prevenire, in particolare, mediante la previsione di una adeguata disciplina delle attività estrattive (cfr. art. 3, comma 1 ed art. 17, comma 3 della legge);
- in particolare, il Piano di bacino deve comprendere le "*direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli*" (art. 17, comma 3, lett. c della legge citata);
- ai sensi del comma 6<sup>ter</sup> dell'art. 17, il suddetto Piano di bacino idrografico può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. Tali stralci, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al menzionato comma 3, garantendo



- comunque la considerazione sistemica del territorio;
- in adempimento delle previsioni richiamate in precedenza, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po (costituita con DPCM 10 agosto 1989) ha adottato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*" (di seguito brevemente definito PAI), il quale è entrato in vigore a seguito della sua approvazione con DPCM 24 maggio 2001;
  - il PAI costituisce lo stralcio del Piano di bacino del Po finalizzato a garantire al proprio ambito territoriale di riferimento un livello di sicurezza adeguato rispetto alle conseguenze dannose per i beni giuridicamente tutelati ivi presenti, derivanti da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate (cfr. art. 1, comma 3 dell'Elaborato 7, "*Norme di Attuazione*" – di seguito definite NA – del PAI);
  - ai sensi del comma 1 dell'art. 14 delle NA del PAI, in particolare, "*il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio*". A tale scopo, inoltre, è compito dell'Autorità di bacino adottare ed aggiornare le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali di attuazione del Piano (articolo 34, comma 4 delle NA del PAI);

#### **PREMESSO, INOLTRE, CHE**

- tra le componenti naturali che presentano l'attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali figurano, in particolare, i fenomeni del *trasporto solido* (di fondo ed in sospensione) *di materiali litoidi*, derivanti dall'erosione delle sponde e del fondo degli alvei fluviali da parte della corrente dei corsi d'acqua superficiali, e del conseguente *deposito dei sedimenti*;
- un obiettivo prioritario dell'azione dell'Autorità di bacino consiste nella programmazione della corretta gestione dei sedimenti alluvionali e della manutenzione dell'alveo fluviale, unitamente al monitoraggio attento delle dinamiche in atto, al fine di indirizzare l'evoluzione naturale ed indotta del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di maggiore equilibrio dinamico e di maggior valore ecologico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e con gli usi sostenibili delle risorse fluviali;
- l'articolo 42 delle NA del PAI, in particolare, considera di carattere prioritario un "*programma di intervento, da realizzarsi a cura dell'Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei, finalizzato a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei corsi d'acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento e l'andamento del trasporto solido di fondo e in sospensione, anche attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del*



- trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del fiume”;*
- in relazione alle esigenze evidenziate ai punti precedenti, pertanto, la Segreteria Tecnico - operativa dell’Autorità di bacino ha elaborato un’apposita *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua*, la quale è stata successivamente adottata da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006;
  - nel frattempo, allo scopo di avviare le attività necessarie per l’elaborazione della Programmazione della gestione dei sedimenti, in data 5 ottobre 2004 è stato stipulato un apposito *Accordo per la gestione dei sedimenti dell’alveo del fiume Po* tra l’Autorità di bacino del fiume Po, l’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) e le Regioni Lombardia, Emilia - Romagna e Veneto. Tale Accordo trova il proprio riferimento normativo nella disposizione di cui al comma 2 dell’art. 13 delle NA del PAI, a norma della quale *“il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, delle province autonome nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti dalle leggi vigenti”;*
  - a seguito dello svolgimento delle attività, anche di natura conoscitiva, previste dall’Accordo suddetto, la Segreteria Tecnico - operativa ha quindi predisposto, ai sensi degli artt. 21 ss. della legge n. 183/1989 e degli artt. 13 e 33 delle NA del PAI, l’elaborazione di un *“Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po”*, il quale costituisce uno strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante il quale sono disciplinate le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide, nonché le attività di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei. La redazione del Programma generale è stata condotta in conformità alle disposizioni della già menzionata *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua* e ha comportato, in particolare, una prima formulazione del bilancio del trasporto solido;
  - con riguardo all’asta principale del Po, l’elaborazione del suddetto Programma generale è stata articolata in tre stralci, che sono stati adottati da questo Comitato con proprie Deliberazioni n. 20 del 5 aprile 2006 (stralcio da confluenza Tanaro a confluenza Arda), n. 1 del 24 gennaio 2008 (stralcio da confluenza Arda a incile del Po di Goro) e n. 3 del 18 marzo 2008 (stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro);

#### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- in conformità ai principi in materia di programmazione generale degli interventi di cui alla legge n. 183/1989 ed alle Norme di Attuazione del PAI richiamate in precedenza, la Direttiva tecnica adottata con la Deliberazione C. I. n. 9/2006 attribuisce all’Autorità di bacino (Punto 4) la competenza ad effettuare la necessaria *verifica di compatibilità del Programma generale con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino*, tra i quali è compresa la Direttiva medesima;



- ai sensi del medesimo Punto 4 della Direttiva (oltre che dell'art 3 della Deliberazione C. I. n. 9/2006) la suddetta competenza è estesa anche (oltre che agli aggiornamenti successivi del Programma generale adottato per l'asta principale del Po) agli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi ai restanti corsi d'acqua del bacino idrografico, i quali devono essere predisposti dalle Regioni territorialmente competenti con riguardo a parti significative del bacino del Po (sottobacini) preliminarmente individuate congiuntamente all'Autorità di bacino;
- coerentemente a tale indirizzo, con le Deliberazioni che hanno successivamente adottato i tre stralci che costituiscono il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po*", il compito (attribuito all'Autorità di bacino) di verificare preliminarmente la compatibilità della programmazione degli interventi con gli strumenti di pianificazione vigenti è stata estesa anche alla *programmazione operativa* deliberata dalle Regioni in attuazione del citato Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po e degli aggiornamenti successivi dello stesso (Deliberazione C. I. n. 20/2006, art. 1, comma 2; Deliberazione C. I. n. 1/2008, art. 4, commi 1 - 3; Deliberazione C. I. n. 3/2008, art. 4, commi 1 - 3);
- in particolare, dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, emerge che l'espletamento della verifica di compatibilità si configura alla stregua di presupposto necessario per poter procedere legittimamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di gestione dei sedimenti compresi sia nei Programmi operativi del Programma generale relativo all'alveo dell'asta principale del Po sia negli stralci del medesimo Programma generale predisposti dalle Regioni con riguardo agli alvei dei restanti corsi d'acqua del bacino del Po;
- il suddetto *parere di compatibilità* (di cui all'art. 3 della Deliberazione C. I. n. 9/2006) viene, quindi, a coincidere con il parere di competenza del Comitato Istituzionale di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge n. 183/1989, in quanto il Programma generale (unitamente alla programmazione operativa ad esso conseguente) condivide la natura giuridica propria degli strumenti di attuazione del Piano di bacino previsti da quest'ultima norma;

#### CONSIDERATO CHE

- le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989 hanno natura giuridica di organismi misti Stato - Regioni;
- pertanto, tra questa Autorità di bacino e le Regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico del fiume Po non sussiste un rapporto giuridico di terzietà, in quanto le Regioni sono ad ogni effetto componenti integranti delle Autorità di bacino e rivestono il ruolo di membri degli organi che costituiscono tali Autorità;
- in particolare, ciò comporta che il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della pianificazione di bacino del fiume Po e dei relativi strumenti di attuazione della stessa sia compito specifico, per l'ambito di rispettiva competenza, di ciascuna delle suddette Regioni;
- in coerenza con quanto evidenziato ai punti precedenti, l'art. 12, comma 4, lett. c) della legge n. 183/1989 ha attribuito al Comitato Istituzionale la competenza a determinare quali, tra le componenti del Piano di bacino, costituiscono interesse



*[Handwritten signature]*

esclusivo delle singole Regioni e quali, invece, sono di interesse comune a più Regioni;

- in ossequio alla suddetta disposizione e conformemente al fondamentale principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 118 della Costituzione in materia di esercizio di funzioni amministrative, questo Comitato ritiene che sussista la necessità di determinare che gli stralci della programmazione relativa alla gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua del bacino del Po devono considerarsi di interesse esclusivo delle Regioni che li hanno predisposti, laddove non sia altrimenti stabilito in modo espresso;
- in virtù delle considerazioni sviluppate in precedenza, relative alla particolare natura giuridica del ruolo di membro e componente integrante che ciascuna Regione riveste all'interno dell'Autorità di bacino, si ritiene conforme ai principi menzionati in precedenza che, fatta salva la competenza dell'Autorità di bacino relativamente alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla verifica di compatibilità col Piano di bacino degli strumenti di Programmazione generale della gestione dei sedimenti dell'alveo dell'asta del Po, sia necessario procedere ad una nuova ripartizione delle competenze tra le Regioni e gli organi dell'Autorità di bacino in materia di Programmazione generale ed operativa della gestione dei sedimenti alluvionali relativamente al bacino del fiume Po;
- di conseguenza, sussiste la necessità di modificare il Punto 4 della *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*, nonché gli articoli delle Deliberazioni del Comitato Istituzionale in precedenza richiamate, laddove gli stessi prevedono che l'espressione dei pareri di compatibilità della Programmazione relativa alla gestione dei sedimenti alluvionali con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino sia di esclusiva competenza di questo Comitato;

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

#### **CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE**

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D. lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D. lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo



nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

#### ACQUISITO

- il parere *favorevole*, espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 24 marzo 2009, integrato con le osservazioni formulate dalla Segreteria tecnico-operativa successivamente all'espressione del suddetto parere;

#### RITENUTO

- di dover recepire il suddetto parere e le successive osservazioni della Segreteria tecnico-operativa, a ciò conformandosi;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso e considerato

### DELIBERA

#### ARTICOLO 1

*(Modifica del Punto 4 della Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua, adottata con Deliberazione C.I. n. 9 del 5 aprile 2006)*

1. Il testo del Punto 4 (*Le procedure di approvazione ed aggiornamento del Programma generale di gestione dei sedimenti*) della "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", adottata con Deliberazione C. I. n. 9 del 5 aprile 2006, è sostituito dal seguente:

*"Il Programma generale di gestione dei sedimenti del bacino del fiume Po è costituito dai seguenti stralci:*

- a. Stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del fiume Po compresa tra la confluenza Stura di Lanzo e il mare (inclusi i rami del Delta);*
- b. Stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po comuni a due o più Regioni;*
- c. Stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po interamente compresi nel territorio di singole Regioni.*

*Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del fiume Po compresa tra la confluenza Stura di Lanzo e il mare (inclusi i rami del Delta) ed i successivi aggiornamenti degli stessi sono predisposti dall'Autorità di bacino che, in sede di adozione da parte del*



*Comitato Istituzionale, ne attesta la compatibilità con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino.*

*Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po comuni a due o più Regioni ed i successivi aggiornamenti degli stessi sono predisposti d'intesa tra le Regioni interessate. La valutazione della compatibilità di tali stralci del Programma Generale con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino compete all'Autorità di bacino, che esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico.*

*Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po interamente compresi nel territorio di singole Regioni ed i successivi aggiornamenti degli stessi, sono predisposti dalle stesse Regioni territorialmente competenti. Anche in questo caso, la valutazione della compatibilità di tali stralci del Programma generale con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino compete all'Autorità di bacino, che esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico.*

*Tutti gli stralci che compongono il Programma generale devono essere verificati e, se del caso, aggiornati al variare della situazione morfologica idraulica, ecologica e territoriale dei luoghi ed in seguito ad eventi di piena significativi; in quest'ultimo caso l'aggiornamento del Programma generale è quanto mai necessario, al fine di individuare gli eventuali interventi necessari in conseguenza alle dinamiche alluvionali.*

*Annualmente, anche durante la fase transitoria di cui al capitolo successivo, le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino una relazione informativa a consuntivo degli interventi di gestione dei sedimenti realizzati nell'anno precedente e del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma generale di gestione sull'asta fluviale o torrentizia in questione.*

*Sono esclusi dalle procedure di cui alla presente Direttiva, in quanto connessi ad un pericolo in atto o immediato, gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza, ai sensi degli articoli 146 e 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nella relazione informativa annuale precedentemente citata dovranno essere indicati anche i quantitativi estratti e/o movimentati connessi a procedure di pronto intervento e somma urgenza".*

## ARTICOLO 2

*(Modifiche della Deliberazione C.I. n. 9 del 5 aprile 2006)*

1. Gli articoli 2 e 3 della Deliberazione C. I. n. 9 del 5 aprile 2006, sono sostituiti dai seguenti:

### «ARTICOLO 2

1. *In attuazione di quanto prescritto dall'allegata Direttiva tecnica e secondo i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni in essa contenuti, è predisposto un Programma generale di gestione dei sedimenti del bacino del fiume Po, il quale è lo strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante cui sono disciplinate le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente*



M



*asportazione di materiale litoide, nonché le attività di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei. Tale Programma generale deve essere verificato e, se del caso, aggiornato al variare della situazione morfologica, idraulica, ecologica e territoriale dei luoghi ed in seguito ad eventi di piena significativi.*

2. *Il Programma generale di cui al comma precedente è predisposto per stralci funzionali relativi a parti significative di bacino idrografico, secondo il seguente schema:*
  - a. *stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del fiume Po compresa tra la confluenza Stura di Lanzo e il mare (inclusi i rami del Delta);*
  - b. *stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po comuni a due o più Regioni;*
  - c. *stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po interamente compresi nel territorio di singole Regioni.*
3. *Il Programma generale di gestione dei sedimenti è attuato mediante Programmi operativi di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del Programma generale medesimo.*

### **ARTICOLO 3**

1. *Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del fiume Po compresa tra la confluenza Stura di Lanzo e il mare (inclusi i rami del Delta) ed i successivi aggiornamenti degli stessi sono predisposti dall'Autorità di bacino che, in sede di adozione da parte del Comitato Istituzionale, ne attesta la compatibilità con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino.*
2. *Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po comuni a due o più Regioni ed i successivi aggiornamenti degli stessi sono predisposti d'intesa tra le Regioni interessate. La valutazione della compatibilità di tali stralci del Programma Generale con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino compete all'Autorità di bacino, che esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico.*
3. *Gli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti relativi a corsi d'acqua del bacino del Po interamente compresi nel territorio di singole Regioni ed i successivi aggiornamenti degli stessi, sono predisposti dalle stesse Regioni territorialmente competenti. Anche in questo caso, la valutazione della compatibilità di tali stralci del Programma generale con i vigenti strumenti della pianificazione di bacino compete all'Autorità di bacino, che esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico.*
4. *La Programmazione operativa e le procedure attuative degli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti di cui ai commi precedenti saranno predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario e saranno poi trasmesse all'Autorità*



*di bacino, ai fini dell'espressione di un parere di compatibilità con la Programmazione generale. L'Autorità di bacino esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico.»*

### ARTICOLO 3

***(Modifica dell'articolo 1 della Deliberazione C.I. n. 20 del 5 aprile 2006)***

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della Deliberazione C. I. n. 20 del 5 aprile 2006 è sostituito dal seguente:

*“I Programmi operativi di intervento predisposti per attuare lo stralcio del Programma generale per la gestione dei sedimenti adottato con la presente Deliberazione saranno predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario e saranno poi trasmesse all'Autorità di bacino, ai fini dell'espressione di un parere di compatibilità con la Programmazione generale. L'Autorità di bacino esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico”.*

### ARTICOLO 4

***(Modifica dell'articolo 4 della Deliberazione C.I. n. 1 del 24 gennaio 2008)***

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 1 del 24 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:

*“I Programmi operativi di intervento predisposti per attuare lo stralcio del Programma generale per la gestione dei sedimenti adottato con la presente Deliberazione saranno predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario e saranno poi trasmesse all'Autorità di bacino, ai fini dell'espressione di un parere di compatibilità con la Programmazione generale. L'Autorità di bacino esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 1 del 24 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:

*“I Programmi operativi di cui al comma precedente dovranno sviluppare, integralmente o per stralci, i macro interventi rilevanti a scala di asta fluviale individuati nell'elenco degli interventi di cui alle Tabelle 3.3 (Elenco degli interventi) e 3.4 (Sintesi degli interventi) della Relazione tecnica, come sostituite a norma del comma 3 del precedente articolo I”.*

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 1 del 24 gennaio 2008 è abrogato.

### ARTICOLO 5

***(Modifica dell'articolo 4 della Deliberazione C.I. n. 3 del 18 marzo 2008)***

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 3 del 18 marzo 2008 è sostituito dal seguente:

*“I Programmi operativi di intervento predisposti per attuare lo stralcio del Programma generale per la gestione dei sedimenti adottato con la presente Deliberazione saranno predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario e saranno poi trasmesse*



*all'Autorità di bacino, ai fini dell'espressione di un parere di compatibilità con la Programmazione generale. L'Autorità di bacino esercita tale funzione mediante espressione di parere del Comitato Tecnico".*

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 3 del 18 marzo 2008 è sostituito dal seguente:  
*"I Programmi operativi di cui al comma precedente dovranno sviluppare, integralmente o per stralci, i macro interventi rilevanti a scala di asta fluviale individuati nell'elenco degli interventi di cui alle Tabelle 3.3 (Elenco degli interventi) e 3.4 (Sintesi degli interventi) della Relazione tecnica, come sostituite a norma del comma 3 del precedente articolo 1".*
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della Deliberazione C. I. n. 3 del 18 marzo 2008 è abrogato.

#### **ARTICOLO 6**

**(Entrata in vigore)**

1. Le modifiche di cui agli articoli precedenti entrano in vigore dal giorno successivo alla data di adozione della presente Deliberazione.

**Il Dirigente incaricato del  
Coordinamento della Pianificazione di  
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

*Francesco Puma*

**Il Presidente**

(On. le Roberto Menia)

*Roberto Menia*

